

All. 2.1



COMUNE di OVINDOLI

Provincia di L'Aquila
SETTORE TECNICO

Via Dante Alighieri 67046 Ovindoli (AQ) - www.comune.ovindoli.aq.it - C.F. e P.I. 00097320667

Tel. 0863/706100 Fax 0863/710183 – pec: ufficiotecnico.ovindoli@legalmail.it



CAPITOLATO D'ONERI PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI GESTIONE

“Impianto sportivo loc. Ceraso (alla p.lla n.1188 del Fg.9)”

Febbraio 2025



NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la concessione di gestione dell'impianto sportivo in loc. Ceraso che deve essere utilizzabile da tutti i cittadini e frequentatori del territorio.

L'uso dell'impianto deve essere improntato alla massima fruibilità, consentire di promuovere la conoscenza della pratica motoria e sportiva ed al contempo incrementare l'offerta turistica nel territorio comunale. Devono essere altresì favorite iniziative per organizzazioni di attività sportive in favore dei diversamente abili.

È consentita la possibilità al gestore di stipulare di accordi con altre società e/o associazioni sportive per l'organizzazione di eventi e manifestazioni (es. gare, stage e ritiri estivi delle squadre).

Art. 2. Individuazione delle opere in concessione

Sono quelle di cui allo stato di consistenza allegato al presente documento.

Art. 3. Tariffe

Il gestore avrà diritto alla riscossione delle tariffe per l'utilizzo della struttura in linea con i prezzi di mercato.

Art. 4. Corrispettivo base d'asta

Il corrispettivo annuale (canone) dovuto al Comune dall'appaltatore e determinato in € (in aumento rispetto ad € 2.000,00 a base d'asta) e dovrà essere versato per tutto il periodo di gestione in rate come segue: 100% entro il 30/10 di ciascun anno di gestione

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore a trenta giorni dalla scadenza del pagamento, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

Qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili al concessionario, ovvero questi non osservi per negligenza i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare lo stesso a provvedere al pagamento ovvero alla regolarizzazione del servizio assegnandogli all'uopo un termine perentorio.

Scaduto questo termine senza che lo stesso abbia ottemperato il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5. Durata del contratto

L'appalto avrà durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti sarà ragione sufficiente per l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto e fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 6. Obblighi del Gestore

Il Gestore deve accettare lo stato di consistenza dell'impianto prendendolo in consegna nello stato di fatto e diritto in cui si trova senza pretendere per tutta la durata dell'appalto alcun onere al Comune per interventi di manutenzione

ordinaria di alcun genere e, al contempo svolgere le attività in maniera tale da salvaguardare il livello di conservazione dello stesso.

Tutte le attività necessarie ai sensi di legge per la gestione, la responsabilità civile, le verifiche, le modalità di esercizio, la manutenzione, la nomina delle figure preposte, le forniture energetiche, i materiali per la predisposizione dei campi di gioco, l'emissione dei titoli di ingresso debbono essere a carico del soggetto gestore.

Le attrezzature aggiuntive alle esistenti eventualmente impiegate nella gestione dovranno essere rimosse a fine concessione con ripristino dello stato dei luoghi.

Il concessionario dovrà obbligarsi a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese da parte di soggetti che, a qualunque titolo in ragione dell'utilizzo degli spazi oggetto di concessione, asseriscano di aver subito danni e/o lesioni personali o danni a cose, di qualsivoglia genere ed entità.

Il concessionario dovrà presentare prima della sottoscrizione della Convenzione idonea polizza a copertura assicurativa R.C.T. per infortuni degli utenti, nonché degli addetti e dei propri dipendenti o affiliati a qualsiasi titolo.

E' prevista la risoluzione previa diffida per le ipotesi di inadempimento agli obblighi generali di buona custodia, manutenzione e conservazione degli spazi oggetto di concessione e di efficace svolgimento del servizio

Al concessionario spettano gli obblighi di legge a carico del soggetto gestore di impianti sportivi di cui alle vigenti leggi in materia.

Il concessionario deve indicare prima dell'avvio della gestione il nominativo del Direttore/Custode della struttura, l'elenco del personale preposto ed i relativi avvicendamenti degli stessi in anticipo rispetto al loro impiego nella struttura.

Tutte le attività necessarie ai sensi di legge per la gestione, la responsabilità civile, le verifiche, le modalità di esercizio, la manutenzione, la nomina delle figure preposte, le forniture energetiche, debbono essere a carico del soggetto gestore.

Le attrezzature eventualmente impiegate nella gestione dovranno essere rimosse a fine concessione con ripristino dello stato dei luoghi.

Il concessionario dovrà formulare entro il 31/12 di ciascun anno di concessione un'apposita relazione atta a comprendere l'effettiva fruizione delle opere, le attività svolte, il numero di utenti/soci ed i costi di esercizio e gestione.

Il Gestore ha l'obbligo di applicare una scontistica del 10% sulle proprie tariffe in favore dei fruitori che soggiornano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di Ovindoli.

Il Gestore ha l'obbligo di effettuare tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, per tutta la durata del contratto. Tali interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti concordandone le modalità con il competente ufficio del Comune.

La mancata esecuzione degli interventi di riparazione e/o manutenzione nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla segnalazione di malfunzionamento, salvo giustificati impedimenti indipendenti dalla volontà della ditta aggiudicataria, è motivo di contestazione ai fini della risoluzione del contratto.

Il Gestore ha l'obbligo della vigilanza e del controllo sull'uso corretto, da parte dell'utenza, degli impianti in oggetto in rispetto delle leggi in materia, assicurando all'utenza, una costante collaborazione ed adeguata informazione.



Il Gestore ha l'obbligo di provvedere all'approntamento di tutti gli accorgimenti ed interventi per consentire la pratica degli sport nella struttura: calcio, padel, atletica, palestra coperta ecc.

Sono a carico del concessionario le utenze luce, gas, telefono, acqua ecc.

Rientrano negli obblighi del gestore il rispetto delle disposizioni di leggi in materia di esercizio degli impianti sportivi e nello specifico a quanto stabilito dalla L.R. n.27 del 19/6/2012 e s.m.i. e del D.lgs. 38_2021 e s.m.i.

E' altresì richiesto:

- il manto di gioco del campo da calcio necessita di interventi di manutenzione/gestione come meglio descritti nell'allegato stato di consistenza con l'obiettivo prefissato di consentire lo svolgimento di partite amichevoli (allenamenti/ritiri) almeno per squadre appartenenti al massimo livello del campionato di calcio nazionale dilettantistico (attuale serie D);

- il campo di calcio, il campo da padel scoperto, la pista di atletica, le attrezzature esterne, la palestra devono essere resi fruibili agli utenti almeno nel periodo che va dal 01 maggio al 30 settembre di ciascun anno di gestione, almeno 6 giorni alla settimana con aperture sempre garantite nei fine settimana e nei giorni festivi.

- la palestra coperta deve essere resa fruibile agli utenti tutto l'anno almeno 3 giorni alla settimana.

- concessione della struttura per finalità di pratica sportiva, con divieto assoluto di attività diverse da quelle in linea con le finalità proprie della stessa, è prevista la risoluzione di diritto della convenzione in ipotesi di violazione del divieto.

- riserva per utilizzo della struttura per n. 20 (venti) ore annue per eventi di promozione sportiva promossi dal Comune secondo modalità da concordare tra le parti.

- è sempre consentito l'accesso alla struttura da parte del Comune (ovvero da terzi dallo stesso delegati) per l'attività di gestione dell'impianto idrico di sollevamento per uso innevamento ed antincendio e, al contempo per consentire l'implementazione futura dello stesso (al riguardo si prevede durante il periodo di concessione la messa in opera di un cantiere e conseguente realizzazione di uno/due pozzi di adduzione idrica).

- il concessionario dovrà obbligarsi a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese da parte di soggetti che, a qualunque titolo in ragione dell'utilizzo dell'impianto sportivo, asseriscano di aver subito danni e/o lesioni personali o danni a cose, di qualsivoglia genere ed entità.

- accollo al concessionario delle spese concernenti l'uso della struttura, ivi comprese le spese per la manutenzione ordinaria per la conservazione, senza peraltro pretendere alcun risarcimento o rimborso comunque denominato, né durante né successivamente alla scadenza o risoluzione della convenzione (tra le dette spese sono incluse le spese afferenti l'energia elettrica, la fornitura idrica e depurazione, per utenze telefoniche, per gas-metano ed altri servizi, nessuno escluso, di cui il complesso è dotato); tra le dette spese sono incluse quelli afferenti alla manutenzione del campo di calcio, la semina, l'irrigazione, la gestione dell'impianto di irrigazione (cisterna, piezometro, pompe, tubazioni ecc.) il taglio dell'erba, la pulizia degli spazi esterni ed interni, la rimozione della neve per accesso alle strutture, l'energia elettrica, la fornitura idrica ed altri servizi, la gestione e l'eventuale implementazione del sistema di videosorveglianza interna nessuno escluso, l'eventuale scarico dell'impianto idrico per evitare il gelo delle tubature nel periodo invernale, di cui il complesso è dotato.

- sarà fatto obbligo al concessionario di effettuare le necessarie volture delle utenze prima della sottoscrizione della convenzione).

- è prevista la risoluzione di diritto in ipotesi di utilizzo dell'impianto per finalità diverse da quelle previste in convenzione e previa diffida per le ipotesi di inadempimento agli obblighi generali di buona custodia, manutenzione e conservazione della struttura.

Art. 7. Verifica e controllo

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte del Gestore, per il tramite del Responsabile del Contratto.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 8. Responsabilità contrattuali – rischi - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Sicurezza sul lavoro

Il Gestore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Art. 9. Cessione o subappalti

È fatto divieto al Gestore di cessione del contratto e la sub concessione, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Art. 10. Prestazioni aggiuntive

Il concessionario può realizzare, durante il periodo contrattuale, opere di completamento consistenti in *copertura campo da padel, realizzazione secondo campo da padel, punto ristoro e servizi (superficie coperta max di mq 50)* sostenendo gli oneri finanziari per l'esecuzione delle opere, per la gestione, la manutenzione ed i consumi energetici. Il progetto di tali opere deve essere preventivamente autorizzato dal Comune secondo le leggi vigenti in materia edilizia. Le opere realizzate alla fine del periodo di concessione saranno di proprietà del Comune e rimarranno nella sua piena disponibilità.

Art. 11. RegISTRAZIONI e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoposta a registrazione su richiesta dell'appaltatore.

Art. 12. Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto in presenza di grave inadempimento agli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto previsti nel presente capitolato, la Stazione Appaltante provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, al Gestore il termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che il Gestore abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune dà atto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Il Gestore è obbligato a rimuovere le apparecchiature di sua proprietà e ripristinare lo stato dei luoghi entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalle date di notifica dell'atto di risoluzione del contratto. Trascorso tale termine infruttuosamente il Comune procederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese sostenute.



Art.13 Responsabile del Contratto

Il Comune individua nel Responsabile del Settore Tecnico il Responsabile dell'applicazione delle norme di cui al presente Capitolato e di tutti gli atti di gara e del conseguente contratto di appalto. Il Responsabile del Contratto, avvalendosi, se del caso, dei competenti uffici, sarà il referente per l'appaltatore per tutta la durata dell'appalto.

Art.14 Disposizioni finali

Nel caso di progetti di ampliamento dell'impianto sportivo con nuove strutture in aggiunta alle esistenti da parte del Comune, il canone offerto in sede di gara sarà oggetto di revisione concordata tra le parti con riserva di esercizio del diritto di recesso da parte del Comune ai sensi del Codice degli appalti in caso di mancato accordo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

ALLEGATI: Stato di consistenza e descrizione dell'impianto sportivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Vittoriano BERARDICURTI





COMUNE di OVINDOLI

Provincia di L'Aquila
SETTORE TECNICO

Via Dante Alighieri 67046 Ovindoli (AQ) - www.comune.ovindoli.aq.it - C.F. e P.I. 00097320667
Tel. 0863/706100 Fax 0863/710183 – pec: ufficiotecnico.ovindoli@legalmail.it



RELAZIONE TECNICA – STATO di CONSISTENZA -

Impianto sportivo loc. Ceraso

1. Premessa

La presente relazione tecnica ha l'obiettivo di descrivere lo stato di consistenza dell'impianto sportivo situato in località Ceraso, evidenziandone le caratteristiche strutturali e funzionali. L'impianto rappresenta un punto di riferimento per la pratica sportiva e ricreativa della comunità locale è stato recentemente ristrutturato (anno 2024) è stato gestito in maniera diretta dal Comune a partire dall'estate 2024.

2. Descrizione dell'Impianto

L'impianto sportivo si estende su una vasta area alla p.lla n.1188 del fg.9 su una superficie di 17.000 mq circa attrezzata per accogliere sportivi e appassionati di diverse discipline. Le strutture esistenti sono state progettate per garantire la massima funzionalità e sicurezza, con particolare attenzione all'accessibilità e alla qualità delle dotazioni. Di seguito una descrizione dettagliata dei principali componenti.

1. **Campo di calcio** regolamentare (1 unità) 105 m x 60 m in erba naturale completo di tappeto erboso e opere anti-talpa, con impianto di irrigazione (n. 13 irrigatori, n.2 cisterne accumulo con galleggiante per raccolta acque, n.1 pompa di sollevamento winner 40 posta a 50 metri di profondità e n.1 pompa di rilancio da 12 cv esterna alle cisterne), incluse 2 porte complete di rete, panchine (2 unità), sedute in legno per le tribune spettatori poste su gabbioni per una capacità max di 100 spettatori, recinzioni, 12 piante ad alto fusto tipo Quercus Robur Fastigiata e similari.

Nell'estate 2024 (a seguito di interventi di rifacimento) il campo di gioco è stato porato in ottime condizioni da poter praticare nello stesso allenamento e partite amichevoli di squadre dilettantistiche.

Nella fase gestionale è necessaria una concimazione periodica del manto di gioco dietro analisi del terreno e sabbatura del campo, tagli periodici diserbi selettivi, sabbatura bucatura e trasemina all'occorrenza e segnatura.



2. **Rettilineo (atletica) per corsa e salto in lungo** (1 unità) 120 m, con manto sintetico a base di gomme naturali, tracciamento e tavola di battuta;
3. **Cancelli di accesso** (3 unità) per spettatori, palestra e atleti in acciaio;
4. **Campo da padel scoperto** (1 unità), con campo di gioco in erba sintetica completo di tutte le opere impiantistiche (illuminazione) e pronto all'uso;
5. **Palestra** superficie 120 mq comprensiva di n.1 locale spogliatoio n.1 doccia e n.1 wc e locale tecnico di copertura in legno lamellare con rivestimento in lamiera n.1 caldaia Vaillant VM 30 CS, pavimentazione in gomma, con attrezzature interne per esercizi funzionali, tra cui:
 - o 1 CC2 CrossCable Rack;
 - o 2 Man Lifting Bar (L=2200 Ø28 20KG);
 - o 2 Woman Lifting Bar (L=2000 Ø25 15KG);
 - o 2 Barbell Pad;
 - o 2 Commercial Adjustable Bench;
 - o 3 Upright Tube (H=1.5M);
 - o 4 Bumper Plate Shelf;
 - o 2 Kettlebell Shelf;
 - o 2 Medicine Ball Shelf;
 - o 1 Crunch Bench;
 - o 1 Bench Press;
 - o Set di medicine ball (4, 6, 8, 10, 12 kg);
 - o 2 Plyometric Box (40x50x60CM e 50x60x75CM);
 - o 1 Spalliera (1 campata);
 - o 50 Flooring Rubber Tile Thin Grain;
 - o 5 NBR Yoga Mat;
 - o 2 Balance Board;
 - o 1 Half Ball Black;
 - o 1 Revolving Curl Bar;
 - o 1 Low Pulley Bar;
 - o 1 Pro Tricep Rope;
 - o 3 Olympic Plastic Collar (DIA 50MM);
 - o Set di bumper plate (5, 10, 20, 25 kg);
 - o Set di fractional bumper plate (1, 1.5, 2 kg);
 - o Set di dumbbell (5, 8, 10, 15, 20, 25 kg);
 - o Set di kettlebell (10, 12, 16, 20 kg).
6. **Modulo workout esterno**, composto da:
 - o 2 Upright Tube (3685);
 - o 4 Upright Tube (2742);
 - o 2 Chin-Up Bar (1800);
 - o 1 Cross Bar (1800);

- 4 Monkey Bar (1800);
 - 3 Hook;
 - 1 Flag Handlebar;
 - 6 L Parallel (1800);
 - 1 A-Hanger Without Rings;
 - 1 Upper Back Bar (1800);
 - 5 Back Bar (1800);
 - 2 Commercial Adjustable Bench;
 - 2 Cross Bar 70x70 Parallel (1800);
 - 1 Dip Horn (900X600);
 - 1 Abs Gym Ring;
 - 1 Climbing Rope.
7. **Locali spogliatoi** mq. 120 distinti n.1 locali, n.1ospiti, n.1 arbitro n.2 locali tecnici caldaia Locale Spogliatoi Vaillant VM IT 346, impianto fotovoltaico 6 kw;
8. **Viali esterni** in calcestruzzo colorato (1 unità) per migliorare la viabilità pedonale all'interno del complesso sportivo.
9. **Impianto di videosorveglianza** è presente n.1 impianto tvcc con n°2 telecamere e n°1 dvr

3. Conclusioni


Lo stato di consistenza dell'impianto sportivo in località Ceraso evidenzia una struttura ben organizzata e dotata di attrezzature moderne. Il potenziamento delle infrastrutture e la manutenzione costante garantiranno la piena efficienza dell'impianto e un'esperienza ottimale per gli utenti, promuovendo lo sport e il benessere nella comunità.

Si evidenzia infine che all'interno della struttura è presente un **impianto di sollevamento** (pozzo + cisterna interrata da 36.000 litri + condotta di adduzione + sistema di controllo posto nel locale tecnico degli spogliatoi) per alimentazione lago (dolce vita) ad **uso innevamento ed antincendio**, è prevista l'implementazione futura di tale sistema con la realizzazione di uno/due pozzi e relative condotte. Sarà sempre consentito l'accesso alla struttura da parte del Comune (ovvero da terzi dallo stesso delegati) per l'attività di gestione di tale impianto.

Si allegano a completamento della presente relazione: *vista dall'alto e sovrapposizione catastale, planimetria PRG, foto della struttura.*

Ovindoli li Febbraio 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. **Vittoriano BERARDICURTI**




Si riportano le coordinate **42.154314871141416**, **13.512609513824124** per l'individuazione dell'impianto su Google Maps



Vista dall'alto campo di gioco



Planimetria catastale



Planimetria PRG



9	2091534	Nessuna informazione presente
Particella	Classe	
1188	-	
	Reddito agrario	
	0€	Destinazione urbanistiche
	Reddito domenicale	Descrizione
	0€	Sup.(mq)
	Qualità	Articolo
	ENTE URBANO	
		Zone per attrezzature sportive F3 16946 24
		Fasce di rispetto stradale 655 50
		Totale Superficie 17601
		Nessuna informazione presente
		Vincoli
		Usi civili
		Nessuna informazione presente

estratto destinazione urbanistica

Art 24. Zone per attrezzature sportive – F3 -

Le zone per attrezzature sportive sono destinate alla creazione di impianti pubblici o di uso pubblico finalizzati alla pratica dello sport in qualsiasi disciplina essa si manifesti e dei servizi ad essi pertinenziali (spogliatoi, servizi igienici, impianti, ecc).

Tali aree non rientrano tra quelle di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.1968 n. 1444.

In tale zona devono essere curate le alberature esistenti e garantite le necessarie opere di rimboschimento e rinnovo.

23

Sono ammesse strutture di ristoro e ricreative a servizio delle attrezzature sportive.

Il piano si attua a mezzo di progetto planivolumetrico di coordinamento esteso all'intera previsione di piano come individuata da specifica campitura o da strade di P.R.G. o da zone a diversa destinazione urbanistica.

Il progetto di coordinamento dovrà essere corredato di uno studio particolareggiato esecutivo delle opere di drenaggio atte a migliorare le caratteristiche generali del terreno

Nel caso di iniziativa privata il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una specifica convenzione che, regolando i rapporti tra Amministrazione e privati, garantisca l'uso pubblico e l'interesse generale delle attrezzature proposte.

Si applicano i seguenti indici e parametri :

Rc – (rapporto di copertura)	10	%
H (altezza massima)	8,00	ml.
oppure secondo specifici criteri di omologazione		
Dm – (distacco minimo dai confini e dalle strade)	10,00	ml.
Dm (distacco minimo tra edifici e manufatti)	10,00	ml.
parcheggi pubblici	15 mq./100mq.	di Sf
Strutture di ristoro (ricompreso nel 10% di Rc)	2%	di Sf

Nel caso di interventi complessi e di rilievo territoriale di iniziativa pubblica o comunale o dato in concessione, le destinazioni d'uso, gli indici ed i parametri sopra indicati potranno essere modificati nel rispetto delle procedure di Variante di cui alla vigente legislazione regionale.

estratto NTA



Vista del Campo da Calcio In Erba Naturale



Vista del Campo da Calcio in Erba Naturale





Strutture di supporto al Campo da Calcio – Spogliatoio - Palestra



Interno sala Palestra



COMUNE DI OVINDOLI

(Provincia di L'Aquila)

SCHEMA DI

“CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE

Impianto sportivo loc. Ceraso (p.lla n.1188 del Fg.9)”

L'anno duemila..... addì del mese di in
Ovindoli nella Casa Comunale alle ore si sono presenti:

-da una parte l'Ing. Vittoriano Berardicurti nato a il
....., nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico e
rappresentante del Comune di Ovindoli, codice fiscale 00097320667;

- dall'altra parte il Sig. nato a il,
nella qualità di, della ditta “” con sede in
..... via, Partita Iva

PREMESSO

Con Delibera di C.C. n°..... del/...../2024 si è formulato indirizzo per la
concessione;

Con Delibera di G.C. n° del si sono approvati il Capitolato
d'appalto ed il presente schema di convenzione;

Con Deliberazione di cui sopra si è dato mandato al Responsabile del Settore
Tecnico per il proseguimento del procedimento in essere;

Con det. n°..... del si è dichiarato aggiudicatario della
concessione di che trattasi la ditta sulla base dell'offerta
presentata e per un canone offerto di €

Che il presente Contratto è stato redatto conformemente a quanto previsto nel
Capitolato speciale d'appalto, e negli atti a corredo dell'affidamento che per



quanto ivi non contemplato si rimanda a detti documenti che congiuntamente al presente vengono sottoscritti ed accettati dalle parti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Comune di Ovindoli, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, la concessione di gestione dell'impianto sportivo in loc. Ceraso di cui allo stato di consistenza approvato con Delibera di G.C. di cui sopra.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini dell'interpretazione della presente convenzione si intendono per:

- a) *“opere in concessione”*: l'area ed i beni individuati nel Capitolato Speciale di appalto e stato di consistenza;
- b) *“Concedente”*: il Comune di Ovindoli, amministrazione aggiudicatrice della Concessione;
- c) *“Concessionario”*: il soggetto aggiudicatario della concessione;
- d) *“Concessione”*: i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al concessionario ai sensi della presente convenzione;
- e) *“Capitolato Speciale d'appalto”*: il regolamento delle attività di gestione ed allegato all'avviso pubblico di gara;
- f) *“Offerta”*: l'insieme dei documenti presentati dal concessionario ai fini dell'aggiudicazione.

Articolo 2 (Oggetto del contratto)

1. Qualora tra le prescrizioni appresso indicate e le indicazioni contenute negli atti di gara si presentassero delle incongruenze, le parti si atterranno a quanto riportato nella presente.

2. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione da parte del Concedente della gestione delle opere alle condizioni e nei termini stabiliti nei successivi articoli e secondo le specifiche di cui al capitolato speciale di appalto.

3. In particolare, il Concedente attribuisce in concessione al Concessionario:

- a) la concessione di gestione di dell'impianto sportivo in loc. Ceraso di cui allo stato di consistenza approvato con Delibera di G.C. di cui sopra.
- b) il diritto di riscuotere dall'utenza le tariffe ai sensi dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3 (Durata)

1. Fatta salva la facoltà di revisione, di revoca o di recesso di cui ai successivi articoli, la Concessione ha durata di anni 10 (dieci) per il periodo dal al

CAPO II (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)

Articolo 4 (Obblighi del concessionario)

1. Il Concessionario accetta la concessione e, per l'effetto, s'impegna ad eseguire le attività di gestione inerenti all'oggetto della concessione e in generale, tutte le attività di organizzazione e programmazione.

2. Il Concessionario si obbliga a custodire le Opere, ad eseguire le manutenzioni indicate nel Capitolato, a rispettare tutte le norme applicabili, a condurre il servizio nei modi e nelle forme stabilite dalla presente convenzione.

4. Il Concessionario si impegna ad osservare e far osservare ai suoi appaltatori tutte le vigenti norme di sicurezza ed igiene sul lavoro, di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

5. Il Concessionario si impegna ad osservare e far osservare dai suoi appaltatori tutte le norme vigenti in materia di collocamento ed assunzione obbligatoria ed in materia di oneri sociali e previdenziali.

6. Il Concessionario si impegna a rispettare e far rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in dipendenza dell'attività esercitata e gli eventuali accordi locali integrativi. Detti contratti ed accordi saranno vincolanti per il Concessionario anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria che li hanno stipulati ovvero receda da esse.

7. Sono a carico del concessionario le utenze luce, gas, telefono, acqua ecc.

8. Sono obblighi del concessionario tutti quelli riportati nel Capitolato speciale di appalto e relativi allegati in particolare quelli di cui al punto 6 dello stesso Capitolato.

Articolo 5 (*Corrispettivo*)

Il corrispettivo annuale (canone) è quello risultante dall'offerta in € e verrà corrisposto secondo quanto stabilito all'art.4 del Capitolato Speciale di Appalto.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 6 (*Servizi e tariffe*)

1. Il Concessionario è autorizzato ad erogare in favore dell'utenza i servizi previsti nel Capitolato.

2. Il Concessionario si impegna a praticare all'utenza le Tariffe indicate nel Capitolato art. 3.

Capo III (Gestione del servizio)

Articolo 7 (Modalità di gestione)

1. Il Concessionario si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere e delle aree oggetto di concessione, al fine di assicurarne il mantenimento in buono stato d'uso, la pulizia ed il decoro, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato speciale.

2. Qualsiasi lavoro sulle aree oggetto di concessione deve essere preventivamente approvato dal Comune.

2. Nei rapporti con l'utenza il Concessionario si impegna ad osservare il Capitolato.

CAPO IV (Assicurazioni, garanzie, cauzioni)

Articolo 8 (Responsabilità del concessionario)

1. Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. Il concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatti determinati dal proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, durante la gestione delle opere.

3. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

4. Il concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante la gestione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree oggetto di concessione.

Articolo 9 (Assicurazioni)

Il Concessionario ha prodotto assicurazione, (polizza) RCT per il massimale minimo di € per danni a persone, a cose e animali a mezzo polizza n° del emessa da agenzia di

CAPO VI (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)

Articolo 10 (Risoluzione del Contratto)

1. Si applica quanto riportato all'art. 12 del Capitolato.

Capo VII (Disposizioni Finali)

Articolo 12 (Spese per la stipula della convenzione)

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, comprese quelle tributarie.

Articolo finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle vigenti leggi in materia.

Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti che, previa lettura, lo approvano, confermano e sottoscrivono, unitamente agli allegati.

Esso si compone di n° pagine per intero più la presente.

Il Responsabile del Settore Tecnico

“”

.....

Sig.....

Si allegano per formarne parte integrale e sostanziale del presente contratto che dalle parti vengono sottoscritti.

- a) Capitolato speciale di appalto;
- b) Stato di Consistenza degli impianti;
- c) Offerta economica del concessionario.

